



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENTRO FORMAZIONE
INSEGNANTI

**BANDO DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

A.A. 2024/2025

**SCADENZA: 18/03/2025
(entro le ore 10.00)**

Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di genere. In quest'ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.



INDICE

Art.1 – Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado A.A. 2024/2025.....	4
ART.1.1 – TIPOLOGIE DI PERCORSO.....	4
ART.1.2 – TIPOLOGIE DI PERCORSI PER VINCITORI DI CONCORSO PNRR1 D.D.2575/2023.	4
ART.1.3 – CLASSI DI CONCORSO E NUMERO POSTI.	5
Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE.	6
ART.2.1 – PF60 REQUISITI DI ACCESSO.	6
ART.2.2 – PF30_ALL.2 REQUISITI DI ACCESSO.	7
ART.2.3 – VERIFICA TITOLI DI ACCESSO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PROCEDURA.	8
Art.3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.	9
ART.3.1 – REGISTRAZIONE AL SISTEMA.	9
ART.3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI PF30_ALL.2, PF60, RISERVATARI 5%.	10
ART.3.2.1 – FASE UNO, SOL STUDENTI ONLINE – INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO.	10
ART.3.2.2 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE UNO.	13
ART.3.2.3 – FASE DUE: FOL FORMS ONLINE – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.	14
ART.3.2.4 – SERVIZIO DI INSEGNAMENTO.	15
ART.3.2.5 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE DUE.....	16
ART.3.2.6 – CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E/O CON CITTADINANZA NON-UE.	17
ART 3.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER I VINCITORI DI CONCORSO PNRR1, D.D. 2575/2023.....	17
ART.3.3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER I VINCITORI DI CONCORSO.	18



Art.4 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI.	20
ART.4.1 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF30_ALL.2. E RISERVA 5%.	20
ART.4.2 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF60.	20
Art.5 – COMMISSIONI GIUDICATRICI.	21
Art.6 – GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONE.	21
Art.7 – TASSE E CONTRIBUTI.	21
ART.7.1 – COPERTURA ASSICURATIVA.	23
ART.7.2 – ESONERI.	23
ART.7.3 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE.	23
Art.8 – DIDATTICA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO.	23
ART.8.1 – INIZIO DEI CORSI.	23
ART.8.2 – DURATA E FREQUENZA DEI CORSI.	23
ART.8.3 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE.	24
ART.8.4 – RICONOSCIMENTO CREDITI.	24
ART.8.5 – OFFERTA FORMATIVA.	24
ART.8.6 – PROVA FINALE.	24
ART.8.7 – CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI.	25
Art.9 – NORME DI SALVAGUARDIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	25
Art.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	25
Art.11 – CONTATTI.	26



Art.1 – PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.A. 2024/2025.

In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento e dell'assegnazione dei posti, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Centro Formazione Insegnanti, emana il bando relativo ai percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023.

I percorsi sono indicati all'articolo 1.3 del presente bando.

L'effettiva ammissione ai percorsi è subordinata alla verifica da parte di ANVUR della permanenza dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 ai fini dell'attivazione dei corsi già accreditati, ovvero del rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del Ministero dell'Università e Ricerca per i percorsi di nuova istituzione ed attivazione.

Art.1.1 – TIPOLOGIE DI PERCORSO.

Per ogni classe di concorso indicata al successivo articolo 1.3 del presente bando, l'Università di Bologna ha richiesto di attivare per l'anno accademico 2024/2025 i seguenti percorsi:

- a) **PF60** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'articolo 2-bis del D.lgs. 59/2017 e dell'art. 7, co. 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (da ora in poi denominato PF60).

Ai candidati che accedono al PF60 con la certificazione dei 24 CFU conseguita entro il 31 ottobre 2022 e che ne hanno correttamente dichiarato il possesso in sede di domanda di ammissione, sarà erogata l'offerta formativa di 36 CFU corrispondente a quella di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

- b) **PF30_all.2** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU (Allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) di cui all'art. 13, co. 2, del D.lgs. 59/2017 destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021 (da ora in poi denominato PF30_all.2).

Nell'anno accademico 2024/2025, l'Università di Bologna non attiverà i percorsi formativi previsti dall'allegato 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Art.1.2 – TIPOLOGIE DI PERCORSI PER VINCITORI DI CONCORSO PNRR1 D.D.2575/2023.

Per ogni classe di concorso indicata al successivo articolo 1.3 del presente bando, l'Università di Bologna ha richiesto di attivare i seguenti percorsi:



a) PF30_all.2: Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 2 del D.P.C.M.4/8/2023);

b) PF36_all.5: Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU di completamento, di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31/10/2022 (allegato 5 del D.P.C.M. 4/8/2023).

Nell'anno accademico 2024/2025, l'Università di Bologna non attiverà i percorsi formativi previsti nell'allegato 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

I vincitori di concorso PNRR1, D.D. 2575/2023 sono ammessi di diritto al percorso e si intendono in sovrannumero rispetto ai posti attivati dal Centro.

I vincitori di concorso dovranno presentare domanda di ammissione al percorso PF30_all.2 o PF36_all.5 secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico paragrafo contenuto nell'articolo tre del presente bando.

Art.1.3 – CLASSI DI CONCORSO E NUMERO POSTI.

Il numero dei posti richiesto dall'Università di Bologna potrà subire modifiche a seguito del Decreto Ministeriale di accreditamento e attribuzione dei posti.

L'Università di Bologna ha richiesto di attivare i seguenti percorsi:

Denominazione percorso	Posti totali
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	10
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	10
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	10
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	10
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	25
A019 – FILOSOFIA E STORIA	10
A020 - FISICA	34
A022 – ITALIANO. STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	240
A026 - MATEMATICA	80
A027 - MATEMATICA E FISICA	50
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	10
A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI	26
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	20
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	40
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	10
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	120
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	90



A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	50
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)	10
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)	10
B003 - LABORATORI DI FISICA	26
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	20
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	25

Il numero di posti indicato per ciascuna classe concorsuale è comprensivo sia dei posti richiesti sul percorso PF60 che dei posti riservati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 148 del 24/02/2025.

Come stabilito all'art. 2 comma 1 del D.M. 148 del 24 febbraio 2025, per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2024/2025, è riservata una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE.

I requisiti di accesso sono quelli previsti dall'art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 con espresso richiamo all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2017.

Tutti i candidati accedono con riserva. L'Università di Bologna può in ogni fase della procedura e gestione del Corso, adottare provvedimenti di esclusione e/o decadenza nei confronti dei/delle candidati/e che non siano in possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati.

Art.2.1 – PF60 REQUISITI DI ACCESSO.

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di



- concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
- diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017);
 - iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale, oppure a corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
 - iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.

Ai sensi dell'art. 2-ter, co. 1 del Dlgs 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti ad un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure ad un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dovranno aver conseguito il titolo (comprensivo degli eventuali crediti aggiuntivi necessari per la coerenza con la classe di concorso) entro la scadenza della presentazione della domanda all'esame finale di abilitazione. Gli eventuali crediti aggiuntivi di cui sopra non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso.

Art.2.2 – PF30_all.2 REQUISITI DI ACCESSO.

I candidati devono aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o avere sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
- diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017).

Le tre annualità di servizio dichiarate per l'accesso alla riserva (PF30_all.2) non potranno essere indicate quali titoli valutabili e pertanto non dovranno essere ripetute nella sezione titoli valutabili poiché non danno diritto ad alcun punteggio.



Art.2.3 – VERIFICA TITOLI DI ACCESSO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PROCEDURA.

I candidati devono verificare di possedere il titolo di accesso alla classe di concorso per la quale concorrono, consultando il documento “Istruzioni per la verifica del titolo di accesso” disponibile sul [sito del CFI](#).

Se per il titolo dichiarato sono richiesti particolari esami e/o diploma per l’accesso alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione, ai sensi della Tabella A del D.P.R. 19/2016, come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017, dal Decreto 20 novembre 2023 e dal Decreto 22 dicembre 2023, dovranno essere elencati nella domanda di ammissione tutti i CFU/annualità e/o diplomi conseguiti nel corso dell’intera carriera (Laurea, Laurea Magistrale, corsi singoli, ecc.) al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso.

Ad esempio: il candidato/a dichiara come titolo la laurea magistrale 78-Scienze filosofiche e presenta domanda per la classe A-18 Filosofia e Scienze umane.

Il D.M. n. 259/2017 prevede con la nota (5) “Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12”. Il candidato/a deve elencare tutti gli insegnamenti per dimostrare il possesso dei 96 CFU anche laddove siano stati conseguiti nell’ambito della laurea magistrale.

N.B. Durante la fase due, FOL Forms On Line (<http://fol.unibo.it/>) della procedura informatica dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Per il diploma di scuola secondaria di secondo grado: allegare autocertificazione scaricabile dal [sito del CFI](#) (**allegato obbligatorio se previsto come requisito di accesso alla classe di concorso**);
- Per le Lauree, Diplomi accademici: allegare le scansioni delle autocertificazioni scaricate dai sistemi informatici di Ateneo dei titoli di laurea triennale, più il titolo di laurea magistrale oppure dei titoli accademici, completi dell’elenco esami sostenuti con indicazione di SSD, CFU, date, voti (**allegato obbligatorio se previsto come requisito di accesso alla classe di concorso**);
- Per i requisiti aggiuntivi (crediti/esami specifici previsti dalla normativa vigente per l’accesso ad una classe di insegnamento): allegare le scansioni delle autocertificazioni scaricate dai sistemi informatici di Ateneo di eventuali corsi singoli, master, ecc. (**allegato obbligatorio se previsto come requisito di accesso alla classe di concorso**). **Qualora gli esami sostenuti siano afferenti a più carriere, è necessario creare un unico PDF da allegare;**
- Attestazione unica 24 CFU ai sensi del DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (**allegato obbligatorio se è stato dichiarato il possesso**);
- Per i titoli conseguiti all’estero, documentazione relativa al titolo conseguito all’estero, così come indicato nella sezione “CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E/O CON CITTADINANZA NON-UE” del presente bando di selezione.



TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO.

Art.3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

La presentazione della domanda di ammissione ai percorsi, sia per i vincitori di concorso che per gli altri candidati, dovrà essere conclusa tassativamente entro le ore 10.00 del giorno 18 marzo 2025.

Oltre tale termine non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione.

Per presentare domanda di ammissione, è necessario collegarsi all'indirizzo:

<http://www.studenti.unibo.it> ed essere registrati.

I candidati laureati presso l'Ateneo di Bologna o coloro che abbiano già in precedenza effettuato una registrazione al portale di Ateneo [Studenti Online](#), potranno accedere utilizzando SPID oppure con le credenziali istituzionali @studio.unibo.it in loro possesso. In caso di smarrimento delle credenziali @studio.unibo.it, sarà possibile seguire la procedura di recupero, da eseguire sempre tramite il portale <http://www.studenti.unibo.it>.

Art.3.1 – REGISTRAZIONE AL SISTEMA.

Il candidato che non ha mai effettuato alcuna registrazione su Studenti Online deve registrarsi utilizzando una delle seguenti modalità:

- **Se possiedi un'identità digitale SPID** (per informazioni www.spid.gov.it) o la **CIE - Carta di Identità Elettronica** (per informazioni <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/>) utilizzale per registrarti su [Studenti Online](#): seleziona il bottone "Registrati" e successivamente il bottone "Entra con SPID". Il sistema recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici e al termine creerà le tue credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.
- **Se non possiedi un'identità digitale SPID o la CIE** registrati su [Studenti Online](#): seleziona il bottone "Registrati", inserisci i tuoi dati e il sistema creerà le tue credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.

Il candidato internazionale non in possesso di codice fiscale, deve accedere alla sezione "Registrazione Studenti Internazionali" e seguire le istruzioni fino alla creazione per l'ottenimento delle credenziali istituzionali¹. Al termine della procedura il sistema assegna una *username* e una *password* che il candidato deve conservare. Dopo il primo accesso è necessario modificare la *password*.

¹ I candidati non italiani che si trovino all'estero possono richiedere il codice fiscale alla Rappresentanza Diplomatica Italiana. Diversamente, i candidati non italiani che si trovino in Italia possono richiederlo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (elenco uffici disponibile sul sito <http://www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/index.htm>).



I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti internazionali ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.

È importante consultare con regolarità Studenti Online (www.studenti.unibo.it), il sito del Centro Formazione Insegnanti [Percorsi abilitanti di formazione iniziale a.a. 2024/2025 — Centro Formazione Insegnanti](#) e la casella di posta elettronica (nome.cognome@studio.unibo.it) al link <https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione-e-sedi/servizi-di-ateneo/servizi-online/la-mia-e-mail/la-mia-e-mail-per-gli-studenti>. Questi sono gli unici strumenti per informarsi sulla propria situazione (es. graduatorie, recuperi, immatricolazioni, ecc.).

Art.3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI PF30_all.2, PF60, RISERVATARI 5%.

La presentazione della domanda di ammissione al PF30_all.2, al PF60 ed alla Riserva 5% prevede due distinte fasi su due distinti applicativi:

- **FASE UNO - SOL Studenti Online** (<https://studenti.unibo.it>): inserimento della domanda di ammissione e pagamento del contributo obbligatorio pari a € 100,00 tramite il sistema PagoPa;
- **FASE DUE - FOL Forms On Line** (<http://fol.unibo.it/>): perfezionamento della domanda di ammissione.

È necessario concludere entrambe le fasi ed effettuare il pagamento tassativamente entro l'orario e la data indicati nel bando.

In caso di mancato completamento di entrambe le fasi della procedura e/o mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione entro il termine e l'orario indicati nel bando, i candidati saranno automaticamente esclusi.

I candidati, se in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi alla selezione per più classi di concorso e/o a diversi percorsi sulla stessa classe osservando le medesime modalità di iscrizione ed effettuando il versamento della quota prevista pari a euro € 100,00 per ciascuna iscrizione. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di concorso diverse, è necessario optare per l'iscrizione e la frequenza di una sola di esse.

ART.3.2.1 – FASE UNO, SOL STUDENTI ONLINE – INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO.

PF30_all.2

I candidati che intendono iscriversi al **PF30_all.2**, per inserire la domanda di ammissione su Studenti Online e pagare il contributo obbligatorio devono:



- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “**Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF30_all.2**”;
- scegliere il contingente “**Classe di concorso – PF30_all.2 – Richiesta di accesso al percorso**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni;
- allegare in formato PDF fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000² (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce);
- Procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a €100,00. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando e unicamente tramite il sistema PagoPA³ seguendo le indicazioni che compaiono su Studenti Online (<http://www.studenti.unibo.it>).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

PF60

I candidati che intendono iscriversi al **PF60**, per inserire la domanda di ammissione su Studenti Online e pagare il contributo obbligatorio devono:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- Selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “**Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF60**”;
- selezionare il contingente “**Classe di concorso – PF60 – Richiesta di accesso al percorso**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni;

² S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

³ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA. Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione. Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).



- allegare in formato PDF fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000⁴ (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce).
- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a € 100,00.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando e unicamente tramite il sistema PagoPA⁵ seguendo le indicazioni che compaiono su Studenti Online (<http://www.studenti.unibo.it>).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

RISERVATARI 5%

I candidati titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni che intendono iscriversi concorrendo per la quota di riserva del 5% devono effettuare in sequenza i seguenti passaggi:

1) Inserire la richiesta di ammissione al PF60:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- Selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “**Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF60**”;
- selezionare il contingente “**Classe di concorso – PF60 – Richiesta di accesso al percorso**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni;
- allegare in formato PDF fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000⁶ (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce);

⁴ S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

⁵ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).

⁶ S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.



- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a €100,00.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando e unicamente tramite il sistema PagoPA⁷ seguendo le indicazioni che compaiono su Studenti Online (<http://www.studenti.unibo.it>).

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente bando. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

2) Inserire la richiesta di accesso alla quota di riserva del 5%, ovvero:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “**Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF60**”;
- selezionare il contingente “**Classe di concorso - richiesta di accesso alla quota di riserva 5%**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni.

ART.3.2.2 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE UNO.

Al termine della FASE UNO - SOL Studenti On Line (<http://studenti.unibo.it>) – Inserimento della domanda di ammissione e pagamento del contributo obbligatorio pari a €100,00 tramite il sistema PagoPa, i candidati dovranno controllare che la domanda risulti in stato “Richiesta completata”.

Non si procederà alla valutazione delle domande che si trovino in stato diverso (“inserita”, “annullata”, etc). È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia in stato “richiesta completata” entro la data e l’orario di scadenza del bando.

Se il candidato ravvisa errori nella FASE UNO - SOL Studenti On Line (<http://studenti.unibo.it>) Inserimento della domanda di ammissione e non ha ancora eseguito il pagamento del contributo obbligatorio della domanda di ammissione, può annullare la domanda di ammissione e ripresentarla nel modo corretto.

Se il candidato ha già eseguito il pagamento del contributo obbligatorio della domanda di ammissione deve presentare una nuova domanda e pagare nuovamente il contributo obbligatorio della domanda di ammissione.

⁷ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l’operazione. La soglia massima dell’importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l’operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).



Art.3.2.3 – FASE DUE: FOL FORMS ONLINE – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto, deve essere dichiarato dai candidati, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 e s.m.i., accedendo a FOL FORMS ON LINE e selezionando il percorso specifico:

Denominazione percorso	FOL Forms On Line
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A001-2024
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A011-2024
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A012-2024
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A013-2024
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A018-2024
A019 – FILOSOFIA E STORIA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A019-2024
A020 - FISICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A020-2024
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A022-2024
A026 - MATEMATICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A026-2024
A027 - MATEMATICA E FISICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A027-2024
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A028-2024
A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A031-2024
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A034-2024
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A041-2024
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A046-2024



A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A048-2024
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A050-2024
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A051-2024
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-AB24-2024
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-AD24-2024
B003 - LABORATORI DI FISICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-B003-2024
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-B011-2024
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-B016-2024

Accedendo a FOL FORMS ON LINE, il candidato dovrà compilare tutti i campi indicati come obbligatori ed allegare le autocertificazioni richieste dal sistema se previste come requisito di accesso.

TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIONE ED I TITOLI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO.

Art.3.2.4 – SERVIZIO DI INSEGNAMENTO.

È considerato un anno scolastico intero:

- un periodo di servizio svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi nell'anno scolastico di riferimento;
- un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini ed eventuali esami dell'anno scolastico di riferimento.

Le tre annualità di servizio dichiarate per l'accesso alla riserva (PF30_all.2) non potranno essere indicate quali titoli valutabili e pertanto non devono essere ripetute nella sezione titoli valutabili poiché non danno diritto ad alcun punteggio.

Tali annualità non saranno considerate ai fini dell'attribuzione di punteggio qualora siano inserite sia tra i requisiti di ammissione che tra i titoli.

Se nello stesso arco temporale il candidato/a ha svolto servizio in due distinte classi concorsuali, i giorni dovranno essere conteggiati una sola volta (ad esempio: se nel periodo dal 1 al 31 gennaio il candidato/a ha svolto servizio sia sulla classe A11 che sulla classe A12, il mese di servizio dovrà essere conteggiato o sulla classe A11 o sulla classe A12 ma non su entrambe perché il periodo è coincidente; altro esempio: se il candidato/a ha svolto servizio presso lo stesso istituto per la classe



A11 dal 1 al 15 gennaio e per la classe A12 dal 10 al 31 gennaio, i giorni in cui le attività si sovrappongono (dal 10 al 15 gennaio) dovranno essere conteggiati una sola volta.

Se nello stesso arco temporale il candidato ha svolto servizio in due distinti Istituti scolastici, i giorni dovranno essere conteggiati una sola volta (ad esempio se nel periodo dal 1 al 31 gennaio il candidato ha svolto servizio sia presso l'Istituto X che presso l'Istituto Y, il mese di servizio dovrà essere conteggiato o sull'Istituto X o sull'Istituto Y ma non su entrambi gli istituti perché il periodo è coincidente).

Art.3.2.5 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE DUE.

Tutto quanto non dichiarato nel modulo FOL entro l'orario, la data e con le modalità indicate nel presente bando non potrà in alcun modo concorrere alla valutazione della domanda.

La domanda potrà essere salvata in stato provvisorio prima di procedere all'invio definitivo che dovrà essere effettuato, a pena di non valutazione, entro la data e l'orario di scadenza indicati nel bando.

Terminata la procedura di perfezionamento della domanda di ammissione su <http://fol.unibo.it/>, il candidato riceverà una notifica all'indirizzo di posta istituzionale con la conferma dell'invio della richiesta.

Nel caso in cui il/la candidato/a ravvisi errori nella FASE DUE, FOL FORMS ONLINE, PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, potrà procedere a modificare la domanda ed inviarla nuovamente.

In caso di modifiche delle dichiarazioni rese dal candidato entro la scadenza del bando, non sarà inviata alcuna notifica.

È onere del candidato controllare che l'invio della domanda di ammissione, sia regolarmente avvenuto entro l'orario e la data indicati nel bando.

N.B. La classe concorsuale indicata nella fase uno (ART.3.2.1) deve essere la medesima di quella indicata nella fase due.

Nel caso in cui vi sia discordanza tra la classe concorsuale indicata in SOL STUDENTI ON LINE (FASE UNO) e la classe concorsuale indicata in FOL FORMS ONLINE (FASE DUE), la domanda sarà respinta e non valutata.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Per problemi di natura tecnica (accesso agli applicativi, pagamento contributo, etc.) nella compilazione *online* della domanda di ammissione, i candidati devono rivolgersi telefonicamente



all'Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 2080301, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, oppure inviare una e-mail all'indirizzo help.studentionline@unibo.it.

Art.3.2.6 – CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO E/O CON CITTADINANZA NON-UE.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono presentare la domanda di ammissione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal bando.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono allegare, in fase di perfezionamento della domanda di ammissione su <http://fol.unibo.it/>:

- un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'art.2 e ritenuto idoneo secondo la legge italiana e secondo le norme stabilite nella Circolare MUR per l'A.A. 2025/2026 che viene pubblicata sul sito <https://www.universitaly.it/studenti-stranieri>. Il titolo deve essere tradotto e accompagnato da **conferma di autenticità** e da **dichiarazione di valore** o **altra documentazione relativa al suo valore**. Verifica nella pagina [Traduzione, autenticità e valore dei titoli di studio esteri](#) le modalità disponibili e i documenti accettati e i casi di esonero.

Nel caso in cui non siano disponibili i documenti entro la scadenza del presente bando, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato da traduzione in lingua italiana asseverata.

La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso presentata al momento dell'eventuale immatricolazione secondo il termine fissato dall'Amministrazione.

La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, è a cura della commissione esaminatrice. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'immatricolazione, a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno indicati al punto 1 della pagina: www.unibo.it/studentiinternazionali.

Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art 3.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER I VINCITORI DI CONCORSO PNRR1, D.D. 2575/2023.

I vincitori di concorso che hanno avuto accesso al concorso P.N.R.R. 1, D.D.2575/2023 con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno specifico sulla classe di concorso per la quale richiedono l'abilitazione, devono iscriversi al PF30_all.2 per vincitori di concorso.

I vincitori di concorso che hanno avuto accesso al concorso P.N.R.R. 1, D.D.2575/2023 con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, devono iscriversi al PF36_all.5 per vincitori di concorso.

I vincitori di concorso che hanno avuto accesso al concorso P.N.R.R. 1, D.D.2575/2023 con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ed hanno nel frattempo maturato le annualità di servizio richieste per l'iscrizione al PF30_all.2 per vincitori di concorso, possono presentare domanda di ammissione su tale percorso.



Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) che hanno avuto accesso al concorso P.N.R.R. 1, D.D.2575/2023 con il diploma e non hanno nel frattempo maturato le annualità di servizio richieste per l'iscrizione al PF30_all.2 per vincitori di concorso, dovranno seguire obbligatoriamente il percorso abilitante di 36 CFU prima di essere immessi in ruolo.

I vincitori di concorso devono presentare domanda di ammissione tassativamente entro le ore 10.00 del giorno 18 marzo 2025.

Per presentare domanda di ammissione, i vincitori di concorso devono necessariamente collegarsi all'indirizzo: <http://www.studenti.unibo.it> ed essere registrati.

I candidati laureati presso l'Ateneo di Bologna o coloro che abbiano già in precedenza effettuato una registrazione al portale di Ateneo [Studenti Online](#), potranno accedere utilizzando SPID oppure con le credenziali istituzionali @studio.unibo.it in loro possesso. In caso di smarrimento delle credenziali @studio.unibo.it, sarà possibile seguire la procedura di recupero, da eseguire sempre tramite il portale <http://www.studenti.unibo.it>.

Per le istruzioni sulla registrazione al sistema si rimanda all'articolo 3.1 del presente bando.

È importante consultare con regolarità [Studenti Online](#); il sito del [Centro Formazione Insegnanti](#) e la casella di posta elettronica (nome.cognome@studio.unibo.it) al link <https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione-e-sedi/servizi-di-ateneo/servizi-online/la-mia-e-mail/la-mia-e-mail-per-gli-studenti>.

Questi sono gli unici strumenti per informarsi sulla propria situazione.

Art.3.3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER I VINCITORI DI CONCORSO.

Per presentare domanda di ammissione ai percorsi, i candidati vincitori di concorso devono accedere unicamente a **SOL STUDENTI ON LINE**, inserire la domanda di ammissione e pagare il contributo obbligatorio pari a € 100,00 tramite il sistema PagoPa.

PF30 all.2 – VINCITORI DI CONCORSO PNRR1

Per inserire la domanda di ammissione è necessario:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- Selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF30_all.2”;
- scegliere il contingente “**Classe di concorso – PF30_all.2 – Richiesta di accesso al percorso (Riservato ai vincitori di concorso)**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni ed allegare la documentazione richiesta (**Allegato “Dichiarazione annualità di servizio per vincitori di concorso PF30)** che può essere scaricata collegandosi alla pagina dedicata del sito [Centro Formazione Insegnanti](#);



- allegare in **formato PDF** fotocopia fronte/retro di un di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000⁸ (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce);
- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a € 100,00.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando e unicamente tramite il **sistema PagoPA**⁹ seguendo le indicazioni che compaiono su [Studenti Online](#).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

PF36 all.5 – VINCITORI DI CONCORSO PNRR1

Per inserire la domanda di ammissione è necessario:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- Selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF36_all.5”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni ed allegare la documentazione richiesta (**Allegato “Dichiarazione annualità di servizio per vincitori di concorso PF36”**) che può essere scaricata collegandosi alla pagina dedicata del sito [Centro Formazione Insegnanti](#);
- allegare in **formato PDF** fotocopia fronte/retro di un di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000¹⁰ (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce).
- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a € 100,00.

⁸ S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

⁹ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).

¹⁰ S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.



Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando e unicamente tramite il **sistema PagoPA**¹¹ seguendo le indicazioni che compaiono su [Studenti Online](#).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

L'inserimento della domanda di ammissione ed il pagamento del contributo di € 100,00 (tramite la procedura online di <http://www.studenti.unibo.it>) devono essere tassativamente effettuati **entro le ore 10.00 del 18 marzo 2025. Entro tale ora la domanda deve risultare inviata.**

Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione.
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure¹².

Art.4 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI.

Art.4.1 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF30_all.2. E RISERVA 5%.

Se il numero di domande di ammissione per un percorso sarà inferiore al numero di posti che saranno autorizzati dal Ministero, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Diversamente, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli di cui all'Allegato A del D.M. n.148 del 24/02/2025.

Art.4.2 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF60.

Se il numero di domande di ammissione per un percorso sarà inferiore al numero di posti autorizzati dal Ministero, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Diversamente, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli di cui all'Allegato B del D.M. n. 156 del 24/02/2025.

¹¹ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).

¹² L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato o per motivi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del procedimento di ammissione, i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione incomplete (prive del versamento, mancata registrazione dei dati, mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso dei titoli e/o requisiti di accesso dichiarati.



Art.5 – COMMISSIONI GIUDICATRICI.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Centro Formazione Insegnanti, struttura di riferimento del corso. I componenti delle Commissioni sono scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo di Bologna, con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del presente bando.

Art.6 – GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONE.

Sia le graduatorie che l'elenco dei candidati vincitori di concorso ammessi ai percorsi saranno scaricabili accedendo a <http://www.studenti.unibo.it> e cliccando su "vedi dettaglio" in prossimità della domanda di ammissione. **La pubblicazione ha valore di notifica.** Non saranno inviate comunicazioni personali. **Le graduatorie saranno pubblicate usando la matricola provvisoria assegnata dal sistema in fase di presentazione della domanda e reperibile nel file "Riepilogo dati inseriti" nel dettaglio della richiesta di ammissione presentata su Studenti Online su <http://www.studenti.unibo.it>.** Per i candidati che non sono vincitori di concorso, per ogni classe di concorso e per ogni percorso, la graduatoria è stilata sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Sul sito del [Centro Formazione Insegnanti](#) sarà pubblicato un avviso contenente la data di pubblicazione delle graduatorie e dell'elenco dei candidati vincitori di concorso ammessi ai percorsi, le modalità ed i termini per l'immatricolazione degli aventi diritto ed ogni altra comunicazione utile per la procedura di selezione.

Coloro che non perfezioneranno l'immatricolazione nei termini e con le modalità previste nell'avviso di cui al presente articolo, saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si provvederà a scorrere le graduatorie ammettendo i primi candidati idonei in posizione utile. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a classi diverse, il candidato dovrà optare per l'iscrizione e la frequenza di una sola classe di concorso.

Art.7 – TASSE E CONTRIBUTI.

Il sistema contributivo dei percorsi di formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'anno accademico 2024/2025, è così definito.

Al momento dell'immatricolazione, ovvero entro la scadenza definita per questa, deve essere versata una I^a rata di importo pari a 157,04 €, comprensiva di tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo e premio assicurativo. Il pagamento della I^a rata perfeziona l'iscrizione.

Successivamente all'iscrizione saranno calcolate le successive rate in base alla condizione economica (ISEE 2025) applicando gli algoritmi indicati nella tabella seguente:

Valore ISEE	Contribuzione (fino a concorrenza dell'importo massimo)
-------------	---



$\leq 27.000,00 \text{ €}$	0
da 27.000,01 € a 33.000,00 €	$(\text{ISEE} - 23.000,00) * 9\%$
da 33.000,01 € a 45.000,00 €	$((\text{ISEE} - 5.000,00) * 4,29\%) + 1440 \text{ €}$
da 45.000,01 € a 60.000,00 €	$(\text{ISEE} - 55.000,00) * 19\% + 1869 \text{ €}$
da 60.000,01 € a 70.000,00 €	$(\text{ISEE} - 13.000,00) * 6\%$
$> 70.000,01 \text{ €}$	$(\text{ISEE} - 13.000,00) * 7\%$

L'importo massimo di contribuzione per ogni percorso formativo, al netto di quanto dovuto per la 1ª rata, è:

- 1) €2.400 per il PF60 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU, ridotto a €1.900 per coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale o a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione e per chi ha conseguito 24 CFU entro il 31/10/2022 secondo il previgente ordinamento;
- 2) €1.900 per il PF30_all.2 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU e per il PF36_all.5 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU.

Per ottenere il calcolo della contribuzione in base all'ISEE è necessario essere in possesso dell'ISEE 2025 per prestazioni agevolate di diritto allo studio e presentarlo accedendo con le credenziali SPID al sito di [ER.GO Fai domanda](#), compilare le sezioni "Dati personali" e "Dati economici". Nella sezione "Dati economici" va inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere l'ISEE.

a) Gli studenti internazionali privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo. Maggiori informazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Bando.

b) Per gli studenti internazionali che non possono richiedere l'ISEE, le indicazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della documentazione per il calcolo della condizione economica sono contenute nell'Allegato 2 al presente Bando.

La presentazione dell'ISEE deve avvenire entro e non oltre il giorno 08/05/2025.

Le rate successive dovranno essere versate secondo la seguente tempistica:

- 1) in un'unica soluzione entro il 29/05/2025 se l'importo dovuto risulta pari o inferiore a € 500,00;
- 2) se l'importo dovuto è compreso tra € 500,01 e € 1000,00 in due rate di cui la prima pari a € 500,00 entro il giorno 29/05/2025 e l'altra pari all'importo residuo entro il 30/06/2025.
- 3) se di importo superiore a € 1.000,01 in due rate di pari importo di cui la prima entro il giorno 29/05/2025 e l'altra entro il 30/06/2025.



I pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il **sistema PagoPA¹³**, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che offre diverse modalità di pagamento.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento.

Il bonus docente dovrà essere presentato solo dopo il caricamento della seconda e terza rata sulla situazione tasse di SOL.

L'invio del voucher dovrà essere effettuato al seguente indirizzo email: formazioneinsegnanti@unibo.it.

Art.7.1 – COPERTURA ASSICURATIVA.

Tutti gli studenti iscritti all'Università devono essere coperti da apposita polizza assicurativa per gli infortuni connessi all'attività di formazione. L'onere di tale assicurazione è a carico dello studente (€ 1,04): tale importo è già compreso nell'importo della prima rata.

Art.7.2 – ESONERI.

Sono esonerati totalmente dal versamento delle rate successive alla prima coloro che presentano la certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o la certificazione di cui alla L. n. 104/1992. In questi casi è dovuta unicamente la prima rata di € 157,04.

Art.7.3 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE.

Si segnala che all'atto della presentazione della domanda di diploma, il corsista dovrà versare il contributo di € 150,00.

Art.8 – DIDATTICA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

Art.8.1 – INIZIO DEI CORSI.

La data di inizio e termine dei percorsi ed il calendario delle lezioni saranno pubblicati sulla pagina del sito del [Centro Formazione Insegnanti](#). Le lezioni potranno svolgersi dal lunedì alla domenica.

Art.8.2 – DURATA E FREQUENZA DEI CORSI.

I percorsi di formazione iniziale saranno svolti secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

¹³ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).



La frequenza ai percorsi è obbligatoria: per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

La frequenza sarà rilevata con le strumentazioni e le modalità del caso, anche avvalendosi di procedure automatiche e telematiche.

Gli iscritti ai corsi di studio, ai fini dell'ammissione all'esame finale dei percorsi dovranno conseguire la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso, attestando anche il possesso dei crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il DM 20 novembre 2023 e con DM 22 dicembre 2024, eventualmente richiesti, entro e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda all'esame finale di abilitazione.

Art.8.3 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE.

Ai sensi del D.M. 930/2022 e delle relative FAQ, è consentita l'iscrizione contemporanea ad uno dei Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) non a frequenza obbligatoria.

È altresì consentita l'iscrizione contemporanea ai Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un corso di studio a frequenza obbligatoria purché siano stati assolti **completamente** gli obblighi di frequenza di almeno uno dei due corsi.

Il Decreto Ministeriale 156 del 24/02/2025 non prevede l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per le attività di sostegno ed ai percorsi abilitanti di formazione iniziale.

Art.8.4 – RICONOSCIMENTO CREDITI.

Coloro che risulteranno regolarmente immatricolati a un percorso potranno chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse (ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B).

Informazioni dettagliate sul riconoscimento crediti sono pubblicate sul sito del [Centro Formazione Insegnanti](#).

Art.8.5 – OFFERTA FORMATIVA.

Per ogni classe di concorso, le offerte formative delle varie tipologie di percorso sono pubblicate alla pagina del [Centro Formazione Insegnanti](#).

Art.8.6 – PROVA FINALE.

La prova finale è disciplinata dall'art. 9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento.

In osservanza dell'art. 4 co. 4 del D.M. n. 621/2024, I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca del



22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-48, sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Art.8.7 – CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI.

Per gli iscritti ai percorsi dopo il sostenimento dell'esame finale, sarà possibile scaricare l'autocertificazione accedendo alla sezione "certificati e autocertificazioni" da Studenti online (<https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm>) e scegliendo l'opzione "Certificato di idoneità".

Art.9 – NORME DI SALVAGUARDIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il presente bando è pubblicato in attesa dell'emanazione del Decreto ministeriale di accreditamento e dell'assegnazione dei posti alla sede di Bologna. L'attivazione dei percorsi è subordinata al loro accreditamento. Il numero effettivo dei posti per ciascuna classe concorsuale sarà stabilito con apposito decreto ministeriale.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rossana Bartone, Responsabile Amministrativo Gestionale del Centro Formazione Insegnanti.

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento avvengono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente bando ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sulla pagina dedicata ai percorsi.

Art.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni si prega di consultare le informazioni pubblicate sul Portale www.unibo.it/privacy, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall'Ateneo.

Il conferimento dei dati personali indicati nel presente bando e nella modulistica allegata è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la determinazione del punteggio conseguito a seguito della valutazione titoli.

L'Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MUR dati statistici o per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per



attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. I dati personali conferiti nella procedura Studenti Online potranno inoltre essere trattati dall'Ateneo per i fini istituzionali dell'ente stesso, indicati, a titolo esemplificativo, nell'art. 4 del Decreto Rettorale 271/2009.

L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L. n. 104 del 1992 e L. n. 170 del 2010) e la fruizione dei benefici previsti in materia di diritto allo studio.

Nel caso in cui, il candidato a seguito del superamento della procedura di ammissione, intenda immatricolarsi presso il nostro Ateneo, i suoi dati saranno trattati conformemente a quanto indicato nelle informative pubblicate sul Portale d'Ateneo (<http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy>).

Art.11 – CONTATTI.

Tutte le informazioni aggiornate relative ai percorsi di abilitazione sono consultabili nel bando e sul [sito del CFI](#).

Per quesiti di natura amministrativa relativi alla domanda di ammissione, i candidati devono inviare una e-mail **esclusivamente** all'indirizzo formazioneinsegnanti@unibo.it.

Per quesiti di natura organizzativa, i candidati devono inviare una e-mail **esclusivamente** all'indirizzo fam.pfi@unibo.it.

Per problemi di natura tecnica (accesso agli applicativi, pagamento contributo, etc.) nella compilazione *online* della domanda di ammissione, i candidati devono rivolgersi telefonicamente all'Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 20 80301, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, oppure inviare una e-mail all'indirizzo help.studentionline@unibo.it.

Il Coordinatore del CFI
Professor Nicola De Luigi
Firmato digitalmente



ALLEGATO 1

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/ patrimoni in Italia

Per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici a ER.GO per l'a.a. 2024/2025 (incluso la No tax area /contributo ridotto) si farà riferimento alla condizione economica già presentata.

Gli studenti che NON hanno presentato domanda a ER.GO per l'a.a. 2024/2025 dovranno richiedere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2025), e in particolare:

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della **nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2025)**, riferita alla condizione reddituale dell'anno 2023, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al **31/12/2025**.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti¹⁴

La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015 D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata); Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 - modalità estensive ISEE corrente), Decreto Direttoriale n. 407 del 13 Dicembre 2023 (approvazione del modello tipo della DSU e delle relative istruzioni per la compilazione) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;

¹⁴ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a 2024/2025 <https://www.er-go.it/esplora-i-benefici/requisiti-di-accesso-ai-benefici/requisiti-economici>



2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro²;**
 - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno.**
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f).

2. Che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso

b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia



riconosciuto il figlio, è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.5.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE. È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite:

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2022 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta³ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o delle borse di studio percepite dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2023 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2023 e ISEE 2025 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso agli interventi straordinari di cui al presente Bando:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2024: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di



riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 delle Norme Generali i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati entro la scadenza con le modalità indicate nei paragrafi 2.3 e seguenti. Per la stessa ragione devono essere documentati con le stesse modalità anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

3 Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2024 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.



ALLEGATO 2

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/patrimoni esteri

Per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici a ER.GO per l'a.a. 2024/2025 (incluso la No tax area /contributo ridotto) si farà riferimento alla condizione economica già presentata e quindi anche alla documentazione dei redditi e patrimoni esteri inviata.

Gli studenti che NON hanno presentato domanda a ER.GO per l'a.a.2024/2025 o che non hanno inviato la documentazione dei redditi e patrimoni esteri completa e conforme a quanto richiesto dal Bando di concorso dovranno inviarla ora secondo le modalità previste dal presente allegato.

La condizione economica degli studenti internazionali o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.

L'ISEE estero è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti, relativi **all'anno 2024**. L'ISEE è pari al rapporto fra l'ISE del nucleo familiare ed il parametro della scala di equivalenza calcolato con riferimento alla specifica composizione del nucleo:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{N}} = \frac{\text{ISR} + (20\% * \text{ISP})}{\text{N}}$$

N

ISR – Indicatore della Situazione Reddituale: differenza fra la sommatoria dei redditi netti dei componenti del nucleo familiari e le spese/franchigie riferite al nucleo applicabili

ISP - Indicatore della Situazione Patrimoniale: sommatoria del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare (al netto delle detrazioni applicabili)

N – Parametro della scala di equivalenza: è calcolato sulla specifica composizione del nucleo familiare (numero componenti ed eventuali maggiorazioni applicabili)

Criteri di valutazione dei redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;



- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2024: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;

Criteri per individuare il nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE estero

1. Studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2024: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2024: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai fini di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 delle [Norme Generali dei Bandi ER.GO a.a.2024/2025](#),

tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare tramite il DOSSIER UTENTE entro i termini di scadenza del bando lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti, internazionali consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: urly.it/3npqv

2. Studenti internazionali provenienti da Paesi extra UE

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: urly.it/3npqv.

In ogni caso dalla documentazione deve risultare:

- a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di



appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2024, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2024);

d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2024: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i **redditi lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggioresnni** della famiglia nell'anno solare 2024.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2024 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
- Ultima busta paga (dicembre 2024) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2024;
- Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2024, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

e) **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2024 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**. **Nello specifico:** Casa di abitazione: **di proprietà:** occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In



tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc.) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.

Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2024 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili; g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2024;

h) l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2024, derivato da fonti istituzionali.

4. Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

5. Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

6. Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro la scadenza del bando e con le modalità precedentemente specificate, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Disposizioni particolari per studenti provenienti dalla Repubblica di San Marino Per gli studenti internazionali provenienti dalla Repubblica di San Marino gli eventuali redditi e/o patrimoni in Italia sono valutati con riferimento all'anno 2023 e la relativa documentazione deve essere prodotta entro la scadenza di presentazione della domanda.

7. Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali). Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

a) copia del permesso di soggiorno valido;

b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;

c) attestazione ISEE 2025.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione degli interventi e servizi è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.



Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ci si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'ALLEGATO 1.

8. Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

Tabella A- ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 13 febbraio 2024, n. 440)

Afghanistan	Djibouti	Malawi	Somalia
Angola	Eritrea	Mali	South Sudan
Bangladesh	Ethiopia	Mauritania	Sudan
Benin	Gambia	Mozambique	Syrian Arab Republic
Burkina-Faso	Guinea	Myanmar	Tanzania
Burundi	Guinea-Bissau	Nepal	Timor-Leste
Cambogia	Haiti	Niger	Togo
Central-African-Rep	Kiribati	Rwanda	Tuvalu
Chad	Lao People's Dem-Rep	Sao-Tome&Principe	Uganda
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen
Democratic People's Republic of Korea	Liberia	Sierra-Leone	Zambia
Democratic Republic of the Congo	Madagascar	Solomon-Islands	